

# Consegna manuale del tesserino "badge" magnetico personale di rilevazione delle presenze (in entrata) ad altra persona presente sul luogo di lavoro al canonico orario di ingresso

Corte dei Conti - Regione Basilicata - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 25 marzo 2013 , n. 42

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

dr. Vincenzo PERGOLA - Presidente f.f.  
dr. Giuseppe TAGLIAMONTE - Consigliere Relatore  
dr. Rocco LOTITO - Consigliere  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 42/2013

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8040 del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza del Procuratore Regionale in data 15.10.2012,

nei confronti di

V. C., V. L., VI. M., A. MA. tutti rappresentati e difesi, per procura a margine delle comparse di costituzione, dall'avvocato Vito MECCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Filiano al viale 1°Maggio, n. 1 ;

A. C. - non costituita - nata a ...omissis...;

A. LO. - non costituita - nata a ...omissis...

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2013, con l'assistenza del Segretario dott. Angela MICELE, il Consigliere relatore dott. Giuseppe TAGLIAMONTE, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Ernesto GARGANO.

Ritenuto in

## FATTO

Con l'atto di citazione sopra richiamato, la locale Procura Regionale conveniva in giudizio, previa definizione della procedura ex art. 5 della legge n. 19/1994, i signori A. C., A. LO., V. C., V. L., VI. M. ed A. MA., tutti dipendenti provinciali assegnati al Centro per l'Impiego di Potenza, al fine di sentirli condannare al risarcimento, in favore della Provincia di Potenza, della complessiva somma di euro 482,66, ripartita secondo quanto appreso specificato, in ragione delle contestate ed ingiustificate ore (o frazioni di ore) di assenza dal servizio verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2009.

L'iniziativa risarcitoria, originata da una comunicazione di "notizia di reato" da parte della Provincia di Potenza, evidenziava come, a seguito di attenta e particolareggiata attività investigativa posta in essere dalla Questura di Potenza, fosse emerso un quadro di diffuse e continue condotte, ascrivibili agli odierni convenuti, finalizzato, attraverso la preordinata e fraudolenta alterazione del sistema di rilevazione automatico delle presenze in ufficio, ad attestare falsamente il rispetto dell'orario di ingresso nel luogo di lavoro.

Le indagini svolte dalla Questura di Potenza, che avevano anche determinato l'apertura di un procedimento penale per i medesimi fatti e per l'accertamento delle consequenziali relative responsabilità, oggi ancora all'esame del Tribunale cittadino, avevano compiutamente ed inequivocabilmente accertato - secondo la tesi accusatoria - come, attraverso il meccanismo della consegna manuale del proprio tesserino - "badge" - magnetico personale di rilevazione delle presenze (in entrata) ad altra persona presente sul luogo di lavoro al canonico orario di ingresso, gli odierni convenuti erano riusciti, nel corso di un arco temporale, delimitato "in causa" ai primi due mesi del 2009, ad attribuirsi ingiustamente svariati minuti di attività lavorativa regolarmente retribuita, ancorché non effettuata, e così quantificati:

nominativo	minuti assenza retribuita	numeri gg. interessati
A. LO.	379	14
V. C.	105	8
A. MA.	378	17
V. L.	372	10
VI. M.	347	18
A. C.	25	4

Da tali prestazioni indebitamente attestate come effettuate derivavano i seguenti compensi retributivi come indebitamente percepiti:

nominativo	minuti assenza retribuita	costo al minuto	retribuzione indebita
A. LO.	379	euro 0,43	euro 162,88
V. C.	105	euro 0,25	euro 26,70
A. MA.	378	euro 0,26	euro 97,90
V. L.	372	euro 0,26	euro 96,35
VI. M.	347	euro 0,26	euro 89,87
A. C.	25	euro 0,36	euro 8,96

Tanto le deduzioni fornite in riscontro al correlato invito ex richiamato art. 5, co.1, l. n. 19/1994 da parte dei signori VI. M., A. MA., V. L. e V. C., quanto le memorie dai medesimi formulate nei rispettivi atti di costituzione e comparsa (le dipendenti A. C. e A. LO. non producevano deduzioni né provvedevano a costituirsi) evidenziavano come, a loro dire, non sussistesse nella dedotta fattispecie di causa alcun danno, riferendosi le alterate registrazioni in ingresso alla fascia oraria c.d. "flessibile", ricompresa tra le ore 7.30 e le ore 9.00; non senza rimarcare che l'ampio numero di ore registrato sugli statini mensili di gennaio e febbraio 2009 a titolo di effettiva presenza in ufficio oltre l'orario obbligatorio, finiva con il tradursi in un rilevante "credito orario" che ben poteva compensare, se non superare, l'ipotetico numero delle ore e dei minuti contestati come ingiustamente retribuiti.

Ne derivava, ad avviso della difesa, la radicale insussistenza di qualsivoglia danno, e la conseguente richiesta di assoluzione da ogni addebito, ribadita anche nel corso della odierna udienza di discussione, all'esito di ulteriore approfondito dispiegamento delle ragioni difensive già articolate in memoria, ed a fronte delle quali, tuttavia, il rappresentante dell'accusa, rimarcando la forza argomentativa e probatoria del proprio atto introduttivo di causa, insisteva perché venissero accolte le richieste di condanna.

Considerato in

## DIRITTO

L'atto di citazione contesta agli odierni convenuti di aver fraudolentemente creato le condizioni "operative" atte a vedersi riconosciute prestazioni retributive non dovute, attraverso la falsa attestazione della propria presenza sul luogo di lavoro.

Il Collegio osserva come le risultanze emergenti dal materiale probatorio raccolto all'esito delle meticolose indagini condotte dalla Questura di Potenza, attraverso appostamenti presso l'ingresso degli uffici e la visione delle immagini fotografiche all'uopo effettuate, offrano sicuri elementi di conforto per accogliere "in toto" le richieste di condanna formulate nell'atto di accusa.

Invero non appaiono rilevanti, con riferimento ai fatti di causa, le pur approfondite osservazioni difensive in ordine ad una supposta "compensabilità" tra le ore di lavoro eccedenti registrate in una data fascia oraria e quelle poste "a debito" del lavoratore nell'arco orario c.d. "flessibile".

Si deve osservare, infatti, ed indipendentemente dal pur giusto richiamo svolto da parte attrice sul punto della "infungibilità" delle prestazioni lavorative svolte in fasce orarie diverse, come un eventuale meccanismo di compensazione tra 1) "ritardi in ingresso" e 2) "permanenza in ufficio oltre l'orario ordinario di lavoro" possa regolarmente attivarsi solo a fronte di regolari e veritiere registrazioni che attestino, appunto, il ritardo e la ulteriore permanenza; dinamica, questa, ordinariamente consentita nella gestione delle prestazioni lavorative in regime di c.d. "orario flessibile".

Ma, nel caso in esame, ci si trova al cospetto di una serie di registrazioni in ingresso scientemente e/o dolosamente alterate e falsificate al fine di preconstituirsì la falsa condizione di presenza in ufficio ad una certa ora (le ore 7.30 del mattino) sì da trarne le indebite conseguenze in termini di controprestazione retributiva.

L'oggetto della condotta censurabile, e meritevole di adeguata sanzione risarcitoria, può e deve esaustivamente limitarsi alla rilevazione di siffatta condotta.

L'invocazione della compensazione oraria, idonea a riequilibrare il debito orario con il credito derivante dalla permanenza in ufficio oltre l'orario lavorativo, può trovare accoglimento quando entrambi i "poli" della giornata lavorativa, quello iniziale e quello finale, risultino non rispettati, ma non quando uno di essi sia stato sottratto, ancor più se dolosamente, alla sua naturale funzione, tanto da far venire meno il paradigma di riferimento in cui si sostanzia la giornata lavorativa.

Ne consegue la condanna degli odierni convenuti al risarcimento delle somme di seguito indicate:

LONGOBARDI Anna Maria	euro 162,88;
COLANGELO Vita Crescenza	euro 26,70;
MASI Angelo Vito	euro 97,90;
LACERENZA Vita Crescenza	euro 96,35;
MANCUSI Vitina	euro 89,87;
CAIVANO Anna	euro 8,96.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) condanna gli odierni convenuti a risarcire in favore del Centro per l'Impiego della Provincia di Potenza la somma di euro 482,66 così ripartita:

LONGOBARDI Anna Maria	euro 162,88;
COLANGELO Vita Crescenza	euro 26,70;
MASI Angelo Vito	euro 97,90;
LACERENZA Vita Crescenza	euro 96,35;
MANCUSI Vitina	euro 89,87;
CAIVANO Anna	euro 8,96.

Somma comprensiva di rivalutazione monetaria. Interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;

b) le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di euro 571,56=.

Euro cinquecentosettantuno/56=.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2013

IL PRESIDENTE f.f.

Vincenzo Pergola

IL RELATORE

Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2013

Il Preposto alla Segreteria della Sezione giurisdizionale Basilicata

MARIA ANNA CATUOGNO.....